

TI_GERICHTE 17.2016.30 vom 8. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.30

FR: TI_GERICHTE 17.2016.30 du 8 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2016.30 del 8 giugno 2016

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. a. Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011, consid. 1.2; 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2). b. Per l'art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l'istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all'art. 385 cpv. 1 CPP, secondo cui la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati. Nel caso di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l'istante è in particolare tenuto a rendere verosimile l'esistenza di un fatto o di un mezzo di prova nuovo e suscettibile di far vacillare gli accertamenti alla base del giudizio impugnato (Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 412 n. 2 e 5; Fingerhuth, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 411 n. 3). Se, come in concreto, il mezzo di prova invocato dall'istante consiste in sue nuove dichiarazioni che contraddicono quelle rilasciate durante il procedimento ordinario, egli dovrà rendere verosimile l'esistenza di circostanze particolari che lo hanno indotto al cambiamento di versione (cfr. Heer, in op. cit., ad art. 412 n. 3). Giusta l'art. 412 cpv. 1 e 2 CPP la Corte d'appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell'istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata.

E. 2

L'istanza di revisione dev'essere dichiarata inammissibile nella misura in cui IS 1 contesta la condanna per il reato di guida in stato di inattitudine. Con la censura secondo cui il

procuratore pubblico, nell'accertare la concentrazione di THC nel sangue, non ha tenuto conto del margine di errore del 30% stabilito dalle direttive dell'USTRA, l'istante solleva, infatti, una questione di natura giuridica, non suscettibile di fondare una revisione (cfr. DTF 137 IV 59 consid. 5.1.1).

E. 3

L'istante chiede, poi, di essere nuovamente interrogata sui ricordi dell'incidente asseritamente riaffiorati nel gennaio del 2013, dai quali - a suo dire - emerge che l'incidente è stato causato dal comportamento di _____ che ha interferito con la guida, manipolando la leva del cambio. Su questo punto l'istanza è da respingere. Infatti, IS 1 non ha reso verosimile - ad esempio, tramite un referto psichiatrico fondato su considerazioni medico-scientifiche - né l'effettiva emergenza dei nuovi ricordi né il loro eventuale grado di attendibilità (è, infatti, risaputo che esiste un meccanismo di difesa che fa sì che - rielaborando col tempo accadimenti difficili da sopportare - si tenda, inconsciamente, a cercare spiegazioni che permettano di alleviare il peso delle proprie responsabilità). La dichiarazione 22 ottobre 2015 della dr.ssa _____ è manifestamente insufficiente ritenuto come, non soltanto la psichiatra abbia scritto di essere stata soltanto informata dalla paziente dei nuovi ricordi durante un colloquio telefonico avvenuto nel corso del mese di gennaio 2013, ma abbia anche (e soprattutto) aggiunto di non potersi esprimere sulla loro attendibilità "vista la compresenza di una reazione da stress, ma anche di un severo politrauma" (cfr.doc. 4 allegato all'istanza). Nemmeno basta a sostanziare la tesi dell'istante lo scritto 1° settembre 2015 dello psicologo _____ (cfr. doc. 5 allegato all'istanza) ritenuto che questi ha affermato come sia possibile - "può accadere" - che nuovi ricordi emergano a due anni dall'evento e, poi, ad accentuare tale affermazione con l'aggiunta secondo cui ciò è "abbastanza usuale dopo forti traumatismi" senza supportare tale sua opinione con considerazioni scientifiche riferite alla situazione specifica dell'istante. Ne discende che, su questo punto, l'istanza è da respingere.

E. 4

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell'istante. Per questi motivi, visti gli art. _____ 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg., 428 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l'istanza è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - taxa di giustizia _____ fr. 600.- - spese complessive fr. _____ 200.- fr. _____ 800.- sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente _____ Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.